

REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativo all'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il riso a grani medi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5 e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prelievo o la restituzione applicabili il giorno di presentazione della domanda di titolo devono essere adeguati, in caso di fissazione anticipata, in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese di importazione o di esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1418/76, a decorrere dal 1° settembre 1988 il riso sarà classificato in tre categorie anziché in due, ossia in riso a grani tondi, a grani medi e a grani lunghi; che in base allo stesso regolamento i prelievi applicabili al riso a grani medi coincidono con quelli applicabili al riso a grani lunghi;

considerando che in mancanza di un prezzo di entrata del riso a grani medi, tale risultato può essere ottenuto, per quanto concerne i prelievi fissati in anticipo per questo prodotto, solo se l'adeguamento previsto dall'articolo 13, paragrafo 2

del regolamento (CEE) n. 1418/76 è effettuato in base al prezzo di entrata del riso a grani lunghi; che per motivi di coerenza è opportuno inoltre prevedere che l'adeguamento previsto dall'articolo 17, paragrafo 4 di detto regolamento sia effettuato su questa stessa base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di riso a grani medi, gli adeguamenti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2 e dall'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, si calcolano in base ai prezzi di entrata in vigore per il riso a grani lunghi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.